



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

denominato

“Gruppo di Azione Locale Riviera dei Fiori”.

stipulato ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m. i

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL)

“Terra della Taggiasca: le Vie dei Sapori, dei Colori e della Cucina Bianca”

In attuazione della misura 19

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE PER IL PERIODO 2014 – 2020

(aggiornato 06/05/2019)

Il giorno 11 settembre 2008, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m, le parti contraenti di seguito elencate:

1. **Comunità Montana Argentina – Armea**
2. **Comunità Montana dell'Olivo**
3. **Associazione artigiani della provincia di Imperia**
4. **CNA e delle piccole imprese della provincia di Imperia**
5. **Confcommercio della provincia di Imperia**
6. **Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Imperia**
7. **Confesercenti della provincia di Imperia**
8. **Coldiretti Imperia**
9. **Confederazione Cooperative Italiane di Imperia**
10. **Unione provinciale agricoltori di Imperia**

Riunite, nelle persone dei rispettivi Presidenti e Rappresentanti, presso la sede della Provincia di Imperia, hanno stabilito di dar vita ad un accordo di collaborazione per la partecipazione alla seconda fase della selezione delle SSL in attuazione dell'Asse 4 del PRSR 2007-2013

A TAL FINE:

A) Premettevano quanto segue:

- che il Consiglio Europeo ha approvato il Regolamento CE 1698/2005 in data 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- che la Regione Liguria con Deliberazione di Giunta n. 40/2006 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, ai sensi del Regolamento Comunitario di cui sopra;
- che la Regione Liguria con Deliberazione di Giunta n. 419/2007 ha approvato “ l'Invito a manifestare interesse in relazione alle Strategie di Sviluppo Locale previste dall'asse 4 del Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013” e che pertanto, nelle more dell'approvazione definitiva del PSR, era possibile avviare le procedure di selezione delle strategie di sviluppo locale previste dall'asse 4 del PSR;
- che il Gal “Sviluppo valli del ponente” a seguito della citata deliberazione ha stabilito di aderire all'invito a manifestare interesse in relazione alle SSL ed ha attivato una articolata ed organica procedura di consultazione che ha coinvolto gli enti locali, le associazioni e le imprese,
- che il Gal “Sviluppo valli del ponente” trasmesso in data 16/06/2007 ha presentato alla Regione Liguria la “Manifestazione di interesse in relazione alla Strategia di Sviluppo Locale (SSL) Terra della Taggiasca, in attuazione dell'Asse 4 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013”;
- che la Commissione Europea con decisione n. 5714/2007 ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Liguria, ratificato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 49 del 11/12/2007;

B) Consideravano quanto segue:

- che la Regione Liguria con nota Prot. n. 27366/205 del 21 febbraio 2008 ha comunicato l'ammissibilità della “Manifestazione di interesse in relazione alla Strategia di Sviluppo Locale (SSL) - Terra della Taggiasca” ed ha formulato alcune proposte di revisione tese a:
 - ridefinire l'ambito territoriale di intervento, in accordo con altri costituenti GAL;
 - definire una strategia di sviluppo specifica per le zone rurali;
 - definire le misure del PSL che si intendono attivare, con relativo budget che si

prevede di spendere entro il 30 giugno 2010;

- definire le attività finanziabili con risorse diverse dal PSR;
 - definire i criteri di priorità per la selezione delle domande di aiuto nell'ambito del PSR;
- che il Gal "Sviluppo valli del ponente" ha confermato la volontà di presentare la Strategia di Sviluppo Locale "Terra della Taggiasca" impegnandosi ad apportare alla "Manifestazione d'interesse" a suo tempo presentata le modifiche proposte a seguito dell'esame regionale;
 - che in data 10/03/2008 il Gal "Sviluppo valli del ponente" ha presentato alla Regione Liguria proposta per la partecipazione alla prima fase della selezione delle strategie di sviluppo locale, trasmettendo una SSL denominata "Terra della Taggiasca" che teneva conto delle proposte di modifica avanzate dalla regione Liguria;
 - che la Regione Liguria con nota Prot. n. 962008/101761 del 24 luglio 2008 ha comunicato che in data 11/07/2008 la Giunta Regionale con deliberazione n° 813 ha dichiarato ammissibile la manifestazione di interesse presentata dal Gal "Sviluppo valli del ponente" ed ha dato avvio alla seconda fase della selezione delle Strategie di Sviluppo Locale, riservando la partecipazione ai soggetti che hanno presentato manifestazioni di interesse nella prima fase della selezione a condizione che siano risultati ammissibili;

C) Predevano atto di quanto segue:

- che i soci del GAL "Sviluppo Valli del Ponente" hanno avviato una serie di incontri per valutare le modalità di partecipazione alla seconda fase di selezione delle SSL sulla base del fatto che:
 - l'originaria compagine del GAL "Sviluppo Valli del Ponente" risulta profondamente modificata:
 - rispetto al territorio di competenza, poiché sulla base delle risultanze del negoziato con la Commissione europea la predisposizione di SSL è limitata alle sole zone rurali C e D, talché oggi l'ambito territoriale relativo alla SSL "Terra della Taggiasca" comprende solo il territorio di 26 comuni e non l'intero territorio provinciale;
 - rispetto ai soci aderenti, poiché la Comunità Montana Intemelina, da una parte e la C.M. Alta valle Arroscia insieme alla "Strada del Vino e dell'olio dalle Alpi al Mare" dall'altra, hanno stabilito di realizzare proprie SSL ;
 - il bando allegato alla DGR 813/2008 prevede che il GAL possa esser costituito sotto forma di soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato ovvero sotto forma di accordo o contratto o convenzione;
- che i soci del GAL "Sviluppo Valli del Ponente" ritenendo inopportuna, per i motivi sopra evidenziati, la presentazione di una SSL relativa ad un territorio non più congruente con la composizione della compagine sociale intendono partecipare alla seconda fase della selezione delle SSL costituendo un nuovo GAL con la partecipazione di tutti i soggetti realmente coinvolti nella sua realizzazione;
- che a tal fine i soci del GAL "Sviluppo Valli del Ponente" si sono dichiarati disponibili ad assumere il ruolo di possibili parti contraenti di un nuovo accordo per la costituzione di un GAL;
- che le parti contraenti in considerazione di quanto sopra hanno raggiunto la determinazione di sottoscrivere un Accordo per la costituzione di un nuovo Gruppo di Azione Locale (GAL), come definito dall'art. 62 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, al fine di assicurare una reale corrispondenza della compagine sociale con le mutate

- condizioni;
- che le parti contraenti hanno determinato di voler costituire un GAL privo di personalità giuridica, individuando quale Ente Capofila amministrativo e Comunità Montana Argentina Armea ed hanno convenuto che i soggetti sottoscrittori privati, all'interno del sistema decisionale del GAL, abbiano la maggioranza;
 - che le parti contraenti condividono impostazione, finalità, obiettivi e modello organizzativo del GAL la cui natura giuridica viene identificata in un Accordo di Collaborazione;
 - che il GAL "Sviluppo Valli del Ponente" condividendo le valutazioni dei soci in ordine all'opportunità di costituire un diverso organismo presentatore della Strategia di sviluppo locale si è reso disponibile ad affidare la partecipazione alla seconda fase di selezione delle SSL all'organismo che i Soci hanno dichiarato di voler appositamente costituire;
 - che hanno denominato tale SSL "Terra della Taggiasca" individuandone l'ambito territoriale in quello dei comuni di Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Diano Arentino, Diano San Pietro, Dolcedo, Lucinasco, Pietrabruna, Pontedassio, Prelà, Vasia, Villa Faraldi, Civezza, Badalucco, Carpasio, Castellano, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Ligure, Pompeiana, Taggia, Terzorio, Triora;
 - che in data 01 aprile 2009 è stata ammessa tra i soci la Provincia di Imperia, ed in data 6 luglio 2009 è stato ammesso il comune di Taggia;
 - che in data 30 luglio 2009 è stato affidato il ruolo di Capofila alla Provincia di Imperia;
 - che la natura giuridica della Strategia di Sviluppo Locale sia individuata in un "Accordo di collaborazione"

richiamato quanto sopra, contraddistinto alle lettere A) -B) e C) come parte integrale della presente scrittura

Valutato inoltre:

- che in data 06 luglio 2009 è stato ammesso a socio il comune di Taggia;
- che in data 01 aprile 2009 è stato ammesso a socio la Provincia di Imperia, cui è stato affidato il ruolo di capofila in data 30 luglio 2009;
- che l'art. 12 della l. R. 29 dicembre 2010 n° 23 della Regione Liguria ha soppresso le Comunità Montane, riassumendo le funzioni già esercitate dalle stesse con l.r. n°7 del 12 aprile 2011;
- che lo scioglimento delle C.M. ha fatto venir meno anche il GAL "Le strade dei Sapori e dei colori" di cui la C.M. Intemelia era il solo socio pubblico oltre che il capofila;
- che le Organizzazioni professionali agricole ed i Comuni di Dolceacqua e Soldano, anche in rappresentanza dei comuni a suo tempo ricompresi nel Gal "Le strade dei Sapori e dei colori" hanno ritenuto opportuno confluire nel GAL "Riviera dei Fiori",
- che a tal fine hanno sottoscritto in data 12 dicembre 2011 un accordo per l'ampliamento dell'ambito territoriale del Gal "Riviera dei Fiori" anche ai territori dei comuni di: Airole, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta S. Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Ventimiglia;
- che la Provincia di Imperia ha deliberato in data 16/02/2012 di recedere dallo svolgimento del ruolo di capofila;
- che in data 07 dicembre 2011 è stata ammessa tra i soci la Camera di Commercio di Imperia
- che i Comuni di Dolceacqua e di Soldano, in rappresentanza del territorio del Gal "Le

- strade dei Sapori e dei colori”, hanno manifestato interesse ad entrare nella compagine sociale del Gal “Riviera dei Fiori”,
- che in data 22 Marzo 2012 sono stati ammessi tra i soci il Comune di Dolceacqua , il Comune di Soldano e la Lega ligure delle Cooperative e Mutue ;
 - che in data 11/11/16 è stato deliberato il recesso della Provincia dalla compagine sociale del Gal;
 - che l’Assemblea Gal del 21/04/2015 si è espressa favorevolmente in merito all’allargamento del territorio del Gal Riviera dei fiori alla Valle Arroscia e all’argamento della base sociale per la parte pubblica, a copertura territori oggi non coperti;
 - che in data 29/12/2015 il Consiglio Direttivo Gal ha deliberato la ammissione a socio L’unione Comuni della alta Valle Arroscia e l’ampliamento dell’ambito territoriale del Gal “ Riviera dei Fiori” anche ai territori dei comuni di:Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico.
 - Che in data 13/01/2016 il Consiglio Direttivo Gal ha deliberato la ammissione a socio L’Unione dei Comuni Valle Prino;
 - Che in data 25/01/2016 il Consiglio direttivo Gal ha deliberato la ammissione a soci: L’unione dei comuni della Valle Impero e della Valle del Maro; e l’Unione dei Comuni Valli Argentina e Armea;
 - Che in data 08/02/2016 il Consiglio Direttivo Gal ha deliberato la ammissione a socio la Associazione ANCI Liguria con presa atto Assemblea del 4 agosto 2016;
 - Che in data 17/07/17 il Consiglio Direttivo Gal ha deliberato la ammissione a Socio la Fondazione Carige con presa atto Assemblea del 17/07/2017

RICHIAMATE le norme legislative vigenti:

- regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 del Consiglio della Regione Liguria;

RITENENDO

di dover disciplinare le modalità organizzative, decisionali e funzionale del GAL “Riviera dei Fiori”, in conseguenza dell’ ampliamento del suo ambito operativo ai territori in precedenza ricompresi in altri Gal

I soci riuniti in Assemblea

Il giorno 6 maggio 2019, presso la Camera di Commercio PromoRiviera di Liguria alle ore 16 in seconda convocazione, ai sensi degli articoli 8,9,10,11 dell’Accordo di collaborazione denominato “Gruppo di Azione Locale Riviera dei Fiori”, convergono di modificare ai sensi dell’art 24, l’Accordo di Collaborazione medesimo, stipulato il giorno 11 Settembre 2008 e modificato il 30 luglio 2009 e 4 aprile 2012, e 25 gennaio 2016 e aggiornato il 4 agosto 2016, per garantire una migliore operatività del Consiglio Direttivo prevedendo la possibilità di partecipare alle riunioni Consiglio anche in “videoconferenza” ed a tal fine approvano il seguente

Accordo di collaborazione

stipulato ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m

Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ARTICOLO 1 –

Ambito Territoriale e Denominazione

- L’ambito territoriale sotteso all’attività del Gruppo di Azione Locale denominato “**Gruppo di Azione Locale Riviera dei Fiori** ” è quello ricompreso nei comuni di Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Diano Arentino, Diano San Pietro, Dolcedo, Lucinasco, Pietrabruna, Pontedassio, Prelà, Vasia, Villa Faraldi, Civezza, Badalucco, Carpasio, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Ligure, Pompeiana, Taggia, Terzorio, Triora, Airole, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta S. Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Ventimiglia; Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico.

ARTICOLO 2 –

Finalità ed obiettivi del “Gruppo di Azione Locale Riviera dei Fiori”

Il “**Gruppo di Azione Locale Riviera dei Fiori**”, denominato anche brevemente “**Gal Riviera**” non ha fini di lucro. L’Associazione ha lo scopo di realizzare e promuovere iniziative atte a valorizzare, sotto ogni aspetto ed ogni forma opportuna le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato del territorio, inteso quale zona rurale dotata di propria identità e caratterizzazione, sviluppo fondato sulla dinamizzazione, l’orientamento ed il potenziamento delle forze endogene economiche, sociali e culturali.

1. il “Gal Riviera” si pone l’obiettivo di concertare ed attuare progetti di sviluppo economico sostenibile, favorendo l’integrazione e la messa a sistema delle risorse disponibili in un’ottica di riequilibrio territoriale, garantendo altresì un coordinamento tra l’azione pubblica e quella privata.
2. il “Gal Riviera” svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi del Programma

Regionale di Sviluppo Rurale e del Programma Leader.

Esso opererà in particolare nei seguenti ambiti:

- recepimento a livello locale della nuova politica agraria comunitaria, compresi gli aspetti ambientali relativi alle energie rinnovabili
- difesa e la tutela dell'ambiente
- valorizzazione delle risorse ambientali e culturali
- sviluppo delle attività e la creazione di nuovi posti di lavoro nel Settore primario agricolo forestale, nelle PMI turistiche ed artigianali
- sensibilizzazione della popolazione rurale agli obiettivi dello sviluppo ed alle proprie capacità di iniziativa, finalizzato al radicamento della popolazione nei luoghi
- messa a disposizione di servizi adeguati alla scarsa densità di popolazione
- sviluppo di una solidarietà attiva tra zone rurali dell'U.E. mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e know-how.

ARTICOLO 3

Partecipanti al “Gruppo di Azione Locale Riviera dei Fiori”

Aderiscono al “Gruppo di Azione Locale Riviera dei Fiori” i seguenti:

- **Soggetti Pubblici:** Comune di Dolceacqua, Comune di Soldano, Comune di Taggia, Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Imperia; Unione dei Comuni della Valle Prino; Unione dei Comuni della Alta Valle Arroscia; Unione dei Comuni della Valle Impero e della Valle del Maro; Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea;
- **Soggetti Privati:** Associazione artigiani della provincia di Imperia, CNA e delle piccole imprese della provincia di Imperia, Confcommercio della provincia di Imperia, Confederazione Cooperative Italiane- unione provinciale di Imperia, Confederazione Italiana Agricoltori della provincia di Imperia, Confesercenti della provincia di Imperia, Coldiretti Imperia, Lega Ligure delle Cooperative e Mutue, Unione provinciale agricoltori di Imperia, ANCI Liguria.

Possono successivamente chiedere di far parte del “GAL Riviera” altri soggetti pubblici singoli od associati, nonché privati singoli o preferibilmente rappresentativi di istanze collettive, che intendano concorrere allo sviluppo economico sostenibile del territorio individuato.

ARTICOLO 4

(Organizzazione)

Per la gestione del “Gruppo di azione Locale Riviera dei Fiori” è individuato il seguente organigramma funzionale:

- Assemblea dei rappresentati con funzioni di indirizzo generale e di approvazione della SSL;
- Comitato Direttivo con funzioni di elaborazione della SSL, dei progetti e del relativo piano economico-finanziario nonché di coordinamento e monitoraggio dell'attività della SSL;
- Presidente e vice presidenti;
- Capofila con funzioni amministrative e gestionali.

ARTICOLO 5

(Durata)

Il presente Accordo ha validità sino al 31/12/2020, fatte salve eventuali proroghe da convenirsi tra le parti.

ARTICOLO 6 (Capofila)

Al fine di assicurare gli adempimenti relativi alla gestione, amministrazione e rendicontazione dei fondi pubblici erogati dalle istituzioni regionali, nazionali e comunitarie è istituita la figura del capofila. Tale ruolo sarà svolto da un ente pubblico.

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Imperia per espressa delega dei Soggetti Convenzionati, è l'ente capofila del "Gruppo di Azione Locale Riviera dei Fiori"

ARTICOLO 7 (Attribuzioni del capofila)

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Imperia, in qualità di capofila è responsabile dell'amministrazione finanziaria e gestionale, essa per espressa delega dei soggetti convenzionati:

- svolge mansioni di segreteria e di attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo nei confronti dei Soggetti Attuatori delle misure;
- svolge le funzioni amministrative, finanziarie e di rendicontazione per il funzionamento del "Gal Riviera" con particolare riferimento alle misure di cooperazione, dei costi di gestione e dell'acquisizione di competenze e animazione;
- stipula, in virtù della delega conferita dagli Enti Convenzionati con il successivo art. 20, gli atti necessari alla gestione della Strategia di Sviluppo Locale " Terra della taggiasca: le vie dei sapori, dei colori e della cucina bianca"
- è responsabile della rendicontazione delle somme ricevute ed erogate per l'attuazione della SSL, facendosi anche carico di eventuali pendenze derivanti da controlli ex post.

2. Il capofila oltre ai compiti ed alle attribuzioni sopra individuate deve impegnarsi a:

- mettere a disposizione del GAL la propria sede e il proprio apparato tecnico burocratico;
- dare attuazione alle decisioni assunte dal Consiglio direttivo dell'associazione Gal Riviera dei fiori, alle cui sedute pertanto prende parte con almeno un suo rappresentante;
- compiere tutti gli atti e/o operazioni amministrative e finanziarie connesse all'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale compresa la emanazione in nome e per conto del GAL dei bandi di apertura delle misure della SSL approvati dall'Assemblea;
- stipulare in nome e per conto del GAL convenzioni con altri Enti, contratti di fornitura di beni e servizi, accordi e disciplinari di incarico con soggetti pubblici e privati ;
- assumere pertanto la responsabilità di unico referente amministrativo della Regione Liguria per conto del GAL.

ARTICOLO 8 (Assemblea dei rappresentanti)

1. I soggetti Convenzionati assumono le proprie decisioni tramite l'Assemblea dei rappresentanti,

di seguito denominata Assemblea.

2. L'Assemblea è costituita da un rappresentante per ogni soggetto pubblico o privato convenzionato.
3. Ogni soggetto pubblico o privato convenzionato dispone di un voto;
4. I soci soggetti privati devono costituire la maggioranza del numero degli associati;

ARTICOLO 9 (Sede dell'assemblea)

L'Assemblea ha sede presso la sede del capofila.

ARTICOLO 10 (Competenze dell'assemblea: atti fondamentali)

1. L'assemblea è titolare della funzione di indirizzo generale dell'attività oggetto di Convenzione e ad essa spetta deliberare i seguenti atti fondamentali:

1. elezione dei componenti del Consiglio direttivo;
 2. approvazione della Strategia di Sviluppo Locale - SSL, articolata in misure, con l'indicazione degli obiettivi, delle strategie, dei tempi di realizzazione e delle risorse impiegate;
 3. determinazione della quota di adesione all'accordo di collaborazione;
 4. istituzione di un contributo associativo annuale destinato al funzionamento ed al raggiungimento degli scopi sociali;
 5. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
2. Le decisioni dell'assemblea sono vincolanti per il Capofila, per il Consiglio direttivo, per il Comitato Tecnico e per l'Ufficio di Segreteria.

ARTICOLO 11 (Convocazione e funzionamento dell'assemblea)

1. L'assemblea di norma si riunisce almeno due volte all'anno per la verifica dell'attuazione della presente convenzione e per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
2. La convocazione ordinaria è disposta dal Presidente del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soggetti convenzionati. Ciascun soggetto convenzionato può richiedere di mettere all'ordine del giorno proposte e problematiche attinenti l'organizzazione e la gestione del servizio.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
4. L'avviso di convocazione, da spedirsi mediante raccomandata A.R., fax, telegramma o e-mail, deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
5. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata tre giorni prima dell'adunanza, mediante telegramma, telefax o e-mail recante in sintesi gli argomenti da trattare.
6. Almeno tre giorni prima della riunione, gli atti relativi posti all'ordine del giorno sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria a disposizione dei Soggetti convenzionati.

7. L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione è richiesta invece la presenza di almeno un terzo dei soggetti aderenti.

8. Ciascun soggetto pubblico o privato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ad altro soggetto della stessa categoria; ogni delegato non può essere titolare di più di una delega e la rappresentanza può essere conferita solo per singole adunanze.

9. Le votazioni dell'Assemblea avvengono per appello nominale e le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 12 **(Consiglio direttivo)**

1. Il Consiglio direttivo si compone di un minimo di 7 e un massimo di 11 membri, di cui la maggioranza deve essere espressione di parte privata, eletti dall'assemblea dei rappresentanti.
2. Ogni consigliere, di parte pubblica o privata, dispone di un voto.
3. Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno un presidente e due vice presidenti.
4. Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri. L'avviso di convocazione, inviato mediante raccomandata A.R., fax, telegramma o e-mail, deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto ad un giorno.
5. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche tramite videoconferenza, purchè sia consentita l'identificazione dei soggetti interessati e garantita la riservatezza degli atti;
6. Il consigliere che non partecipi a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica;
7. Il Consiglio direttivo:
 - a) elabora, alla luce degli indirizzi definiti dall'assemblea dei rappresentanti, la Strategia di Sviluppo Locale - SSL contenente le linee di indirizzo strategico, la pianificazione funzionale e operativa definita per progetti nonché la pianificazione economico - finanziaria;
 - b) elabora progetti per lo sviluppo dell'area secondo linee strategiche di cui al precedente punto a);
 - c) approva il Piano Operativo Annuale con le modalità di attuazione delle iniziative previste dalla SSL;
 - d) relaziona alla assemblea dei rappresentanti sullo stato di avanzamento dei progetti;
 - e) individua il fabbisogno finanziario annuale e il riparto annuale delle spese di funzionamento, riscuotendo i contributi associativi annuali;
 - f) compie le operazioni finanziarie e bancarie necessarie al raggiungimento degli scopi associativi;
 - g) stipula convenzioni e contratti, resiste in giudizio od in procedimenti amministrativi e tributari;
 - h) predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
 - i) individua il Coordinatore tecnico;

- j) istituisce eventuali commissioni od organismi tecnici che si rendessero necessari;
 - k) stabilisce i criteri e le modalità di ammissione di nuovi soggetti e ne delibera l'ammissione.
 - l) delibera su ogni altra materia non specificamente attribuita all'Assemblea.
8. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni dalla sua elezione.
9. Le funzioni dei membri del Consiglio direttivo possono esser retribuite. Il relativo provvedimento viene deliberato dalla Assemblea dei rappresentanti.

ARTICOLO 13 **(Presidente del consiglio direttivo)**

1. Il Presidente del consiglio direttivo rappresenta l'associazione e resta in carica per tre anni.
2. Il Presidente:
 - a) convoca il Consiglio direttivo e l'assemblea dei rappresentanti;
 - b) da esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea generale e del Consiglio direttivo;
 - c) nel periodo intercorrente tra una seduta di consiglio e la successiva dirige l'associazione e dispone in merito alla gestione ordinaria;
 - d) conferisce, su deliberazione del consiglio, eventuali incarichi professionali o di collaborazione;
 - e) conferisce su deliberazione del consiglio, procure od incarichi per singoli atti o categorie di atti;
 - f) vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle riunioni di assemblea e consiglio direttivo;
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è sostituito dal vicepresidente anziano.

ARTICOLO 14 **(Ufficio di segreteria)**

1. Per lo svolgimento delle attività amministrative e di comunicazione interna è costituito un Ufficio di Segreteria, che potrà avvalersi di personale in servizio presso il capofila e/o di altro personale comandato e/o messo a disposizione dai soggetti convenzionati.
2. L'Ufficio di Segreteria ha sede presso la sede del capofila.
3. Alla formale costituzione dell'Ufficio di Segreteria provvede il capofila, sentita il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 **(Strategia di Sviluppo Locale SSL)**

La SSL del "Gal Riviera" dovrà contenere: quanto previsto dall'art 33 del regolamento (UE) 13003/2013

- il quadro complessivo delle iniziative e delle attività da attuare nel periodo di riferimento, frutto delle proposte dei soggetti pubblici e privati del territorio, in forma singola o associata, che perseguono le finalità di sviluppo del territorio;
- i soggetti attuatori, le loro funzioni ruoli e compiti;
- le risorse necessarie ed i soggetti cui fanno carico nei casi in cui la relativa individuazione sia già determinabile;
- i tempi di realizzazione previsti.

La Strategia di Sviluppo Locale è denominata “Terra della Taggiasca: le vie dei Sapori, dei Colori e della Cucina Bianca”

Il “Gal Riviera” può proporre successivamente ulteriori strategie di sviluppo locale nel caso vengano pubblicati ulteriori bandi sull’Asse 4 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale.

ARTICOLO 16

(Piano Operativo Annuale)

Il Piano Operativo Annuale contiene le modalità di attuazione delle iniziative previste dalla SSL che si realizzano nell’anno di riferimento, ne individua i soggetti attuatori, le risorse necessarie ed i soggetti cui fanno carico, nei casi in cui non sia stato possibile precisare tali scelte o nei casi in cui le relative determinazioni debbano essere integrate e modificate.

ARTICOLO 17

(Spese di gestione amministrativa)

1. Il costo annuo di funzionamento del “Gal Riviera”, per la parte di spesa che non possa esser ascritta alle attività di animazione ed informazione, di gestione ed amministrazione individuate dal PSR, potrà esser coperto da quote annuali versate dagli aderenti di parte pubblica e parte privata.
2. Le risorse finanziarie derivanti dalle quote annuali saranno destinate alla copertura delle spese di funzionamento, di progettazione, programmazione, ricerca e monitoraggio.

ARTICOLO 18

(Finanziamento)

Fatti salvi i costi di funzionamento indicati al punto precedente coperti con il versamento della quota annuale le risorse finanziarie per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale SSL saranno ricavate da:

- contributi regionali, comunitari o nazionali erogati sulla base della normativa di riferimento vigente;
- contributi degli aderenti per specifici progetti;
- contributi per azioni di co-marketing realizzate in collaborazione con imprese del territorio o altri partner commerciali;
- sponsorizzazioni a vario titolo;
- altre forme di finanziamento da parte di enti pubblici o privati;

ARTICOLO 19
(Obblighi dei soggetti convenzionati)

I soggetti convenzionati delegano il Capofila ad adottare tutti gli atti formali necessari alla gestione del presente accordo di collaborazione denominato Gruppo di Azione Locale “Riviera dei Fiori”.

Gli stessi si impegnano inoltre:

- a fornire informazioni, studi, ricerche o quant’altro necessario alla realizzazione dello scopo comune;
- a comportarsi lealmente in modo reciproco e a non metter in atto comportamenti che contrastino con la SSL o col presente accordo, ne singolarmente, ne aderendo ad altri accordi per il medesimo territorio;
- a dare priorità, negli atti di propria competenza, alle opere od alle attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi della SSL;
- a supportare con i propri servizi l’attività del “Gal Riviera” nelle sue diverse funzioni.

ARTICOLO 20
(Regolamento)

L’assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, può approvare un Regolamento interno per dettagliare regolare il funzionamento del “Gal Riviera”

ARTICOLO 21
(Ammissione di nuovi soggetti)

La richiesta di ammissione da parte di nuovi soggetti, redatta in conformità dei criteri e secondo le modalità stabilite dal comitato direttivo, deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo e deve indicare:

- la ragione sociale o la denominazione del proponente;
- l’impegno a versare la quota associativa e quella annuale con cui si intende partecipare al Gruppo di Azione Locale Riviera dei fiori;
- la dichiarazione di essere a conoscenza delle disposizioni della presente convenzione e delle deliberazioni già adottate dal “Gal Riviera” impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda dovrà essere corredata da copia della deliberazione dell’organo competente e della persona delegata alla rappresentanza. Gli stessi dovranno altresì presentare, in allegato alla domanda, i documenti che verranno richiesti al fine di poter valutare la conformità dell’adesione all’oggetto della presente convenzione. Il Consiglio direttivo, esaminata la domanda in relazione alla situazione complessiva del “Gal Riviera”, delibera entro 60 giorni dalla presentazione della stessa dandone comunicazione al richiedente e alla Assemblea.

ARTICOLO 22
(Recesso)

E' prevista la possibilità di recedere dal presente accordo di collaborazione, con preavviso inviato almeno tre mesi prima al Consiglio direttivo.

Il recesso è subordinato all'assolvimento degli impegni finanziari già assunti e relativi all'esercizio precedente a quello in cui viene manifestata la volontà di recedere.

Non è ammessa la restituzione delle somme versate.

ARTICOLO 23

(Esclusione)

Costituiscono motivo di esclusione dal "Gal Riviera":

- A) Mancato versamento della quota di adesione e del contributo associativo annuale di cui all'art. 10 e 12;
- B) Mancato adempimento degli impegni assunti in sede di Assemblea;
- C) Assunzione di comportamenti o atti lesivi dell'immagine e/o in conflitto con l'attività del "Gal Riviera".

L'esclusione di cui alla lettera A e B decorrono dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'inadempimento.

L'esclusione di cui alla lettera C ha effetto immediato.

L'esclusione viene proposta con provvedimento immediato dal Consiglio direttivo che la presenta all'Assemblea per la ratifica.

ARTICOLO 24

(Modifiche alla Convenzione)

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione può essere apportata con l'assenso dei due terzi dei componenti l'Assemblea dei rappresentanti riunita.

Imperia, 25 gennaio 2016

- Aggiornato in data 04/08/2016 con presa d'atto ingresso nuovo socio;
- Aggiornato in data 17/7/2017 con deliberati ingresso socio Fondazione Carige;
- Aggiornato in data 06/05/2019 con modifica all'art. 12 (partecipazione videoconferenza purchè sia consentita l'identificazione dei soggetti interessati e garantita la riservatezza degli atti);